



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Alberto Giusti      | Presidente       |
| Laura Tricomi       | Consigliere      |
| Alessandra Dal Moro | Consigliere Rel. |
| Laura Scalia        | Consigliere      |
| Maura Caprioli      | Consigliere      |

Oggetto:

|         |          |
|---------|----------|
| Nullità | notifica |
| appello |          |

Ud.10/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 15503/2025 R.G. proposto da:

Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato.

-ricorrente-

contro

██████████-██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ ██████████

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2972/2025  
depositata il 14/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dal  
Consigliere Alessandra Dal Moro.

**FATTI DI CAUSA**

1.- Il ricorso riguarda la sentenza d'appello che ha respinto il gravame  
proposto dall'Avvocatura dello Stato contro la sentenza di primo grado  
che condannava il Ministero dell'Interno al pagamento a titolo di



risarcimento dei danni di 30.000 € nei confronti di [REDACTED] in quanto il relativo procedimento era stato celebrato in c.d. contumacia involontaria del convenuto non essendogli stato notificato l'atto introduttivo del giudizio.

Del processo e della sua conclusione l'amministrazione asseriva di aver preso conoscenza perché con PEC del 25/12/2021, inviata all'erroneo indirizzo roma@mailcert.avvocaturastato.it (casella di posta utilizzata esclusivamente per la corrispondenza istituzionale e non per gli atti giudiziari), il legale di controparte provvedeva a trasmettere la sentenza contumaciale del Tribunale di Roma, del 19/10/2012; il medesimo giorno festivo la medesima controparte provvedeva a trasmettere la medesima sentenza al Gabinetto del Ministro dell'Interno. Pur attivandosi al fine di reperire la notifica dell'atto introduttivo di allora, nulla reperiva relativamente al procedimento *de quo*, né presso il Ministero né presso i propri atti, neppure precedenti notifiche della sentenza risalente, quindi, a quasi dieci anni prima.

Si attivava, allora, presso la competente cancelleria del Tribunale, ove riusciva a estrarre copia dei seguenti atti: atto di citazione, privo di data e della relata di notifica (doc. 4); verbale di udienza, da cui risulta una dichiarazione di contumacia priva di qualunque riferimento alla notifica (doc. 5); comparsa conclusionale di controparte; biglietto di cancelleria da cui si poteva evincere che il dispositivo non era stato comunicato al Ministero contumace (doc. 6). Peraltro, anche a prescindere dalla contumacia una copia integrale della sentenza avrebbe dovuto essere messa a disposizione dell'esponente Avvocatura (ex art. 14 l. n. 103/1979).

Il legale di controparte, nel contempo contattato onde ottenere «*copia dell'anzidetta relata, al fine di poter verificare la corretta instaurazione del contraddittorio*» (doc. 7) rispondeva dichiarando che si sarebbe recato presso la cancelleria del Tribunale onde poter richiedere e ritirare il



fascicolo di parte, e poter fornire quanto richiesto, che tuttavia, non aveva mai trasmesso; tuttavia in data 11/3/2022, trasmetteva nuovamente la sentenza all'indirizzo PEC corretto.

Pertanto, l'Avvocatura interponeva appello, del quale controparte eccepiva l'inammissibilità poiché che la prima notificazione della sentenza del Tribunale (in data 25/12/2021), effettuata ad un indirizzo PEC errato, avrebbe tuttavia dovuto considerarsi «sanata» per il raggiungimento dello scopo.

2.- La Corte d'Appello dichiarava l'inammissibilità dell'appello in quanto:

a) la cd. contumacia involontaria nel giudizio di primo grado per omessa notificazione dell'atto di citazione rileva – con il relativo diverso riparto dell'onere probatorio circa la conoscenza della pendenza del processo a seconda che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio fosse nulla o inesistente – solamente nell'ipotesi dell'art. 327 c.p.c. ove, cioè, si discorra della decorrenza del termine c.d. lungo; mentre la valida notifica della sentenza che ha definito il giudizio in contumacia, pur se emessa all'esito di una notificazione viziata dell'atto introduttivo, è, comunque, idonea a far decorrere il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. (in conformità a Cass. n. 1893/2019, conf. Cass. S.U. n. 14570/2007) essendo la notificazione della sentenza idonea a consentire al contumace involontario di prendere *«consapevolezza della passata pendenza della lite e del suo sviluppo, incombendo un onere di responsabile attivazione su chiunque sia investito di un procedimento giurisdizionale, soprattutto per la natura non particolarmente complessa dei problemi posti da una situazione processuale in cui - nello specifico - la linea difensiva da sviluppare non contempli altro problema che quello di dedurre e far valere la nullità della notifica dell'atto introduttivo e, di conseguenza, del giudizio»* (così, Cass. n. 1893/2019 cit.);



b) a proposito della tardività dell'odierno appello in ragione della decorrenza del termine breve dal 25.12.2021, data in cui il suo difensore notificava a mezzo PEC la sentenza di primo grado all'Avvocatura Generale dello Stato all'indirizzo pec roma@mailcert.avvocaturastato.it estratto dai Pubblici Registri – cui la difesa erariale nulla aveva controdedotto – fermo che la notifica della sentenza nei confronti dell'ente pubblico doveva essere effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato – rilevava che il fatto che l'appellato aveva correttamente notificato la sentenza presso l'ufficio dell'Avvocatura Generale di Roma mediante invio all'indirizzo PEC predetto estratto dai pubblici registri.

c) peraltro, lo stesso appellante aveva affermato che l'Avvocatura dello Stato aveva ricevuto la sentenza a mezzo PEC in data 25.12.2021, a nulla rilevando la circostanza che per mere questioni organizzative interne, la suddetta casella di posta fosse *«utilizzata esclusivamente per la corrispondenza istituzionale e non per gli atti giudiziari»*.

3. Con il ricorso l'Avvocatura dello Stato propone un unico motivo, cui resiste con controricorso [REDACTED]–[REDACTED] Entrambe le parti hanno depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 144, primo comma, 149-bis, primo comma, e 326, primo comma, c.p.c., avendo la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la notifica della sentenza di primo grado ad un indirizzo PEC errato, fosse idonea a fare decorrere il termine breve per l'impugnazione della medesima.

2.- Il motivo è fondato.

In fatto è incontroverso che la notifica della sentenza di primo grado sia intervenuta, una prima volta, nei confronti dell'Avvocatura generale dello Stato nel giorno di Natale dell'anno 2021 all'indirizzo PEC (roma@mailcert.avvocaturastato.it), che risultava inserito nell'Indice dei



domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico (il c.d. IPA), e, una seconda volta, il giorno 11 marzo 2022, all'indirizzo PEC (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che pacificamente è inserito nel Registro delle pubbliche amministrazioni (il c.d. Registro PP.AA.) gestito dal Ministero della giustizia.

2.1 Come ricorda il Procuratore Generale, nelle controversie in cui sia parte una Amministrazione dello Stato la notifica della sentenza nei confronti di tale ente deve essere effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale individuato ex art. 11, comma secondo, della legge n. 1611 del 1933, restando irrilevante che l'ente sia rimasto contumace nel giudizio, atteso che la domiciliazione è prevista per legge e spiega efficacia indipendentemente dalla scelta discrezionale di costituirsi o meno (da ultimo, Cass. n. 27424/2020).

2.2- Quanto alle notifiche a mezzo PEC ad una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 16, comma 12, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - come modificato dal d.l. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, ed in particolare dall'art. 28 (*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*) - al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni tutte le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Ministero della giustizia, il proprio indirizzo PEC a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni, affinché il medesimo sia inserito nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni che è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni esecuzioni e protesti, e dagli avvocati; come afferma il comma 13 della norma predetta, in mancanza di siffatta comunicazione, *«le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter»*, vale a dire attraverso la notifica al domicilio digitale indicato nell'elenco



previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ovvero il predetto Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico (il c.d. Indice PA o IPA: *«fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (...)»*).

In altre parole, le PEC registrate presso l'IPA sono utilizzabili a condizione che l'ente pubblico non abbia provveduto a registrare la PEC presso il Registro delle Pubbliche Amministrazioni gestito dal Ministero della Giustizia, di cui all'art. 16 comma 12 predetto; perciò il difensore che procede alla notifica di un atto ad una PA deve preliminarmente accertare l'indirizzo PEC nel predetto registro; e, come specifica la novella dell'art. 16 predetto di cui all'art. 28 del d.l. 2020 n. 76, solo la sua assenza gli consente di utilizzare validamente dell'indirizzo PEC estratto dall'IPA.

Perciò in presenza di un indirizzo PEC dell'Avvocatura generale dello Stato, pubblicato nel Registro PP.AA. gestito dal Ministero della giustizia, tutte le notifiche di atti processuali debbano essere eseguite presso detto indirizzo e non presso altro domicilio digitale, pure inserito in uno dei pubblici elenchi disciplinati dal CAD, come è effettivamente l'Indice PA.

2.3- Ne discende – quanto al caso di specie – che la notificazione della sentenza appellata avvenuta in data 25.12.2021 all'indirizzo digitale dell'Avvocatura generale dello Stato contenuto nel registro IPA, anziché a quello risultante dal Registro PP.AA. gestito dal Ministero della giustizia contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma, è nulla.



Questa Corte, del resto, sul tema della notifica a mezzo PEC si è già espressa in detto termini in tema di notifica tramite PEC a persone fisiche o enti privati (*«in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-bis c.p.c., e del d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. E' stato, infine, chiarito sul punto che anche ove il destinatario della notifica fosse il difensore e non la parte personalmente, l'indirizzo cui notificare validamente, ad esclusione di ogni altro, è comunque sempre quello risultante dal Reginde»* (Cass. Sez. 6-1, n. 11574/2018; in senso conforme, Cass Sez. 6-3, 15/09/2021 n. 24948 e non massimate: Cass. Sez. 2, 28/02/2023 n.6025 e Cass. Sez. 1, 22/03/2024 n.7836). Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario». (Cass. n. 25500/2025).

E lo stesso ha fatto con riguardo alle notifiche tramite PEC ad una Pubblica Amministrazione, tema che registra un consolidato orientamento di legittimità, riferito alle ipotesi in cui l'indirizzo del destinatario sia stato inserito nel Reginde PP.AA, circa la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica tratto da altri registri, come quello IPA (Cass. 5 aprile 2019, n. 9562, afferma che l'unico registro valido è quello inserito nel Reginde; Cass. n. 23738 del 2018, si riferisce alla notifica eseguita a un indirizzo diverso da quello del Reginde; Cass. n. 11574 del 2018 e Cass. n. 14523 del 2017, riguardano ipotesi di notifiche eseguite presso l'Avvocatura dello Stato, che ha un indirizzo nel Reginde ed altri indirizzi presenti in altri elenchi; Cass. n. 23445 del 2021 non massimata; e da ultimo Cass. n. 24817/2024, in cui la Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto efficace, ai fini della decorrenza



del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la notificazione della sentenza di primo grado effettuata presso indirizzo telematico tratto da IndicePA, che era stato escluso - nel corso del giudizio - dalla lista degli elenchi rilevanti ai fini dell'estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali alla P.A.)

2.5- Ciò chiarito circa la nullità della notifica, si osserva che la Corte d'appello non solo ha errato a ritenere la notifica eseguita il 25.12.2025 idonea a fare decorrere il termine breve per impugnare, essendo del tutto irrilevante la circostanza che l'altro indirizzo PEC utilizzato dal notificante, presso il quale è intervenuta detta notifica, fosse pure inserito in un pubblico elenco, quale è pacificamente l'IPA; ma ha errato, altresì a valorizzare il fatto che, comunque, attraverso detta notifica l'atto fosse pervenuto a conoscenza del destinatario ed avesse quindi raggiunto lo scopo, con effetto sanante l'eventuale nullità della notifica, concludendo per l'inammissibilità dell'appello proposto dal Ministero dell'interno oltre il trentesimo giorno successivo alla ridetta notifica radicalmente invalida.

Invero come questa Corte ha già affermato, nel caso di notificazione nulla, in quanto difforme dalle modalità telematiche previste dalla disciplina vigente, non decorre da tale notifica invalida il termine breve per la proposizione dell'appello, né la nullità può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, non potendosi individuare, in ragione della necessaria interpretazione restrittiva delle norme in materia di decadenza dall'impugnazione, la decorrenza del predetto termine da un momento diverso da quello coincidente con la notifica compiuta nel rispetto delle forme telematiche prescritte (Cass., sez. L, 16/09/2024, n. 24817; Cass., sez. L., 24/05/2021, n. 14195).

Del resto, già in tema di notifiche con modalità analogiche, le Sezioni Unite della S.C. hanno evidenziato come, a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica di una sentenza allo scopo di fare decorrere il termine breve per la sua impugnazione, il procedimento





notificatorio deve sempre essere in modo univoco rivolto a tale fine acceleratorio e deve sempre essere percepibile come tale dal destinatario; sicché la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in un luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio (Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20866).

3.- Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED] ivi riportati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 10.4.2026.

Il Presidente  
Alberto Giusti

